

Quale tipologia di rifiuto è esportabile?

Premessa

La gestione dei rifiuti deve rispondere a precetti normativi internazionali, comunitari, nazionali e alle attribuzioni delle regioni e degli enti locali che ne disciplinano caratteristiche di classificazione e di specificazione a tutela dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza, stabilendo altresì opportuni vincoli all'esportabilità.

Sugli aspetti sollevati in questi giorni, l'aggiornamento del Piano rifiuti non potrà non dare indicazioni, ovvero valutare e privilegiare modalità "interne" di autosufficienza per il trattamento-smaltimento anche dei rifiuti speciali.

Per i rifiuti classificati speciali, CSS (ex CDR) – combustibile solido secondario, e per gli EOW (End of Waste, rifiuto che ha cessato la qualifica di rifiuto) si prevedono vincoli diversi rispetto al prioritario ambito "territoriale" di gestione previsto per i rifiuti urbani.

In tal senso il CSS può essere esportato anche fuori regione come rifiuto a smaltimento/recupero energetico e se si riesce a qualificarlo EOW può viaggiare ancora più liberamente perché combustibile.

Ora un occhio di riguardo va posto affinché la portata del potenziale meccanismo di esportabilità "facilitata" (atteso dal prossimo Decreto Ministeriale del Ministro Clini) non vada a favorire/facilitare l'uscita della gestione dei rifiuti dalle condizioni poste dalla normativa (eludere per esempio gli obblighi di tracciabilità) e/o abbassare la guardia sulla vigilanza/controllo in merito alle tipologie degli impianti usati e/o eliminare le limitazioni di movimento che possono trovare disciplina nei piani regionali e delle province autonome.

Chiaro, ma da ribadire, che l'obiettivo primario della disciplina della gestione dei rifiuti ha quale finalità la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse.

Attualmente il CSS – Combustibile solido secondario - (ex CDR) è qualificato come rifiuto speciale in modo "condizionato".

L'art. 183, frutto delle modifiche operate nel 2010 sul Dlgs 152/06, recita:

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;...

Art. 184ter

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9bis, lett. a) e b), del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La

circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

In precedenza l'art. 229 (abrogato), dopo aver comunque affermato che il CDR e il CDRq erano rifiuti speciali, affermava che:

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, è escluso dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-q), di seguito Cdr-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard Uni-En Iso 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.

L'art. 199 sui piani regionali (e quindi anche delle province autonome) prevede che i piani contengano...

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

Il testo di questa parte dell'art. 199 e; rimasto invariato negli ultimi anni, è cambiata solo la posizione (la lettera all'interno del comma).

In sintesi

- Allo stato (ed anche prima) il CDR/CSS era ed è qualificato come speciale (pertanto senza vincolo "territoriale");
- prima in modo più esplicito e con condizioni meno gravose, il Cdr-q poteva uscire dalla qualifica di rifiuto;
- ora, per uscire da questa qualifica, il CSS deve rispettare le indicazioni dell'art. 184 ter (per il quale si attende un decreto ministeriale ad hoc);
- tra gli obiettivi che il piano regionale, esteso agli speciali, deve contenere vi è quello anche di far "viaggiare poco" i rifiuti speciali (anche se non è un vincolo assoluto).

Pertanto

Oggi il CSS conforme UNI CEN/TS 15359 è rifiuto speciale e può viaggiare come rifiuto a smaltimento/recupero energetico anche fuori regione. Se si riesce a qualificarlo come EOW (rifiuto che ha cessato la qualifica di rifiuto) può viaggiare ancora più liberamente perché sarebbe un combustibile.

Si sta aspettando il decreto ministeriale perché si vuole approfittare di questa seconda opzione, ovvero si attendono che le condizioni per uscire dalla normativa sui rifiuti siano ancora più leggere (ad esempio uscire dagli obblighi di tracciabilità) e pertanto non ci si debba preoccupare di caratteristiche particolari del rifiuto/combustibile e delle tipologie di impianti che lo possono utilizzare come pure di eventuali limitazioni di movimento poste (attualmente o che potrebbero arrivare in futuro) dal piano provinciale rifiuti (attuale o rivisto ai sensi dell'art. 199 entro il 12.12.2013).

Direttivo *Nimby trentino* Onlus

Trento, 26 ottobre 2012